

Obbligo di informazione dell'intermediario assicurativo vincolato di Allianz Suisse ai sensi dell'art. 45 della Legge sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA)

Le coperture assicurative proposte dall'intermediario provengono esclusivamente da **Allianz Suisse Società di Assicurazioni SA (Allianz Suisse)**, Richtiplatz 1, 8304 Wallisellen.

L'intermediario sopra indicato è legato ad Allianz Suisse da un contratto di collaborazione e propone esclusivamente i contratti di assicurazione di Allianz Suisse. Si tratta di un intermediario vincolato.

Eventuali pretese per negligenza, informazioni non corrette o errori connessi all'attività di intermediazione possono essere presentate alla succitata compagnia di assicurazioni secondo le disposizioni di legge.

Informazioni sulla protezione dei dati

Per la fornitura del servizio Allianz Suisse tratta i **dati personali** nel rispetto della Legge federale svizzera sulla protezione dei dati (LPD) e, laddove applicabile, del Regolamento europeo sulla protezione dei dati (GDPR).

Per maggiori informazioni sulla protezione dei dati consultare il sito web di Allianz Suisse alla pagina dedicata (<https://www.allianz.ch/it/informazioni/informazioni-sulla-protezione-dei-dati.html>).

Se per la conclusione del contratto o per la sua esecuzione sono necessari dati personali degni di particolare protezione (ad es. dati inerenti alla salute, referti medici), Allianz Suisse richiede il consenso del cliente.

Condizioni complementari (CC) per l'Assicurazione veicoli a motore

Edizione 01.2017

Partner convenzionati - Leasing

Disposizioni comuni

Le seguenti condizioni complementari si applicano a integrazione ovvero in deroga alle Condizioni generali o a quanto specificato nella polizza.

Nel seguito del documento, per "Società" è da intendersi Allianz Suisse Società di Assicurazioni.

Per partner convenzionati si intendono importatori di veicoli a motore unitamente alle relative strutture di vendita e assistenza in Svizzera, società di leasing e di finanziamento, associazioni e fornitori di servizi dell'industria dei veicoli a motore che abbiano sottoscritto un accordo di collaborazione con la Società.

Inizio e durata

Il contratto per veicoli a motore e la relativa copertura assicurativa terminano il giorno indicato in polizza senza possibilità di proroga. Non è previsto alcun obbligo di disdetta. Qualora il contratto per il veicolo assicurato debba essere prorogato, è necessario informare la Società o il partner convenzionato al più tardi il giorno della scadenza del contratto. La Società ovvero la relativa filiale redige quindi, di concerto con il contraente, il nuovo contratto richiesto da quest'ultimo.

Modifiche tariffarie

Durante il periodo di validità del contratto, la Società rinuncia a modificare il premio, il sistema dei gradi di premio, le franchigie o le prestazioni. Sono fatte salve eventuali modifiche richieste dalla legge.

Deposito delle targhe

In caso di deposito delle targhe, tutte le coperture assicurative rimangono integralmente in vigore, salvo che il partner convenzionato comunichi alla Società la cessazione dell'assicurazione. Il premio non goduto non viene rimborsato.

Targa trasferibile

Con questo contratto non è possibile assicurare veicoli con targa trasferibile.

Protezione del bonus nell'assicurazione responsabilità civile e casco totale

Questo articolo è stato abrogato e al suo posto si applica il sistema Z. Durante il periodo di validità del contratto il premio rimane invariato indipendentemente dall'andamento dei sinistri.

Modalità di pagamento

I premi assicurativi vengono riscossi mensilmente insieme alla rata del leasing. Debitore del premio nei confronti della Società è il partner convenzionato.

Modifiche contrattuali

Durante il periodo di validità del contratto, che equivale alla durata del leasing, non sono ammesse modifiche contrattuali relative a coperture, coperture complementari e prestazioni.

Scadenza del contratto di leasing, riscatto del veicolo e prosecuzione dell'assicurazione con Allianz Suisse

Se, dopo l'estinzione del contratto di leasing, il contraente riscatta il veicolo in locazione e desidera mantenere l'assicurazione presso Allianz Suisse, deve informare Allianz Suisse o il partner convenzionato prima dell'estinzione del contratto di leasing o contestualmente ad essa. In assenza di tale notifica, l'assicuratore comunica all'Ufficio della circolazione l'estinzione dell'assicurazione, con conseguente ritiro delle targhe.

Assicurazione casco

Franchigia

La franchigia viene ridotta dell'importo indicato in polizza

- se la riparazione viene effettuata da un'officina auto-rizzata o da un'autorimessa del partner convenzionato;
- se, in caso di sinistro casco parziale all'estero, la riparazione in loco del veicolo è indispensabile per la prosecuzione del viaggio o per motivi legali, tecnici o per garantire il funzionamento sicuro del veicolo;
- in caso di danno totale coperto dall'assicurazione casco.

Qualora non si tratti di danno totale e la riparazione non venga effettuata, si applica la franchigia concor-data.

Vetri

Solo per le autovetture vale quanto segue. Se la riparazione viene effettuata presso un'officina autorizzata o autorimessa del partner convenzionato, sono coassicurati i seguenti componenti in vetro, plexiglas o materiali rigidi simili: fari, fari supplementari, fari fendinebbia, trasparenti degli indicatori di direzione, fari posteriori, luci di retromarcia, specchietto retrovisore e luci targa, ivi incluse le lampadine a incandescenza e a scarica di gas.

Danni al veicolo parcheggiato

Viene detratta la franchigia indicata in polizza o nelle Condizioni generali.

Cessione

Per quanto riguarda i veicoli a motore in leasing, per tutti i diritti di indennizzo derivanti dal presente contratto deve essere tenuta in considerazione un'eventuale cessione.

In caso di danno totale la prestazione assicurativa viene corrisposta al cessionario; in caso di danno parziale al soggetto che ha effettuato la riparazione.

La Società informa il cessionario di un'eventuale sospensione della copertura per ritardato pagamento del premio anche se non può essere chiamata a rispondere qualora ometta tale notifica.

Condizioni generali (CG) per l'assicurazione veicoli

A

Edizione 01.2015

Sintesi delle condizioni generali per l'assicurazione veicoli

A	Disposizioni comuni	H	Assicurazione contro gli infortuni
B	Assistance Soccorso stradale	L	Assicurazione di rimborso dei premi
C	Assicurazione responsabilità civile	Alla polizza sono allegati unicamente le condizioni generali (CG) ai rischi assicurati.	
D	Copertura sinistri all'estero	Per facilitare la lettura il testo è stato redatto applicando esclusivamente il genere maschile in riferimento alle persone.	
E	Conseguenze in caso di colpa grave		
G	Assicurazione casco		

A Disposizioni comuni

A 1	Validità territoriale	A 8	Deposito delle targhe
A 2	Inizio e scadenza	A 9	Veicolo sostitutivo
A 3	Variazioni contrattuali	A 10	Targa trasferibile
A 4	Sistemi dei gradi di premio per l'assicurazione responsabilità civile e casco totale	A 11	Corresponsione di un indennizzo
A 5	Variazioni dei gradi di premio nel sistema dei gradi di premio T	A 12	Conseguenze di mora
A 6	Protezione del bonus nell'assicurazione responsabilità civile e casco totale	A 13	Foro
A 7	Obblighi in caso di sinistro	A 14	Comunicazioni
		A 15	Disposizioni legali

A 1 Validità territoriale

- 1.1 La copertura assicurativa è valida in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein, nonché in Albania, Andorra, Austria, Belgio, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Kosovo, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Repubblica Ceca, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Turchia, Ungheria, nonché nei paesi non citati in cui la targa svizzera viene riconosciuta come attestato di assicurazione in base a una convenzione internazionale. La copertura assicurativa non è valida nei territori extraeuropei di tali paesi, fatta eccezione per Cipro e Turchia.
- Per il rilascio della Carta di assicurazione internazionale (la cosiddetta Carta verde) la società può addebitare una commissione.
- 1.2 L'assicurazione è valida anche durante il trasporto via mare se il luogo di partenza e il luogo di destinazione si trovano all'interno dell'estensione territoriale prevista.
- 1.3 Se il veicolo viene immatricolato con targa straniera, la copertura assicurativa si estingue immediatamente.
- 1.4 Se il detentore trasferisce il proprio domicilio o l'ubicazione del veicolo all'estero, la copertura assicurativa si estingue al termine del periodo d'assicurazione in corso. La copertura assicurativa di Assistance Soccorso stradale cessa immediatamente.
- Qualora il detentore sia una società con sede in Svizzera, i veicoli sono assicurati se il luogo principale di stazionamento si situa entro un raggio massimo di 100 km (in linea d'aria) dal confine svizzero.
- 1.5 Se all'inizio del contratto il detentore ha un domicilio estero, non sussiste alcuna copertura assicurativa salvo che il veicolo si trovi in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein.

A 2 Inizio e scadenza

- 2.1 La copertura assicurativa decorre dalla data indicata nella polizza. L'attestato d'assicurazione vale, con effetto a partire dalla data riportata nel documento, come copertura provvisoria per la responsabilità civile, nonché per le coperture per le quali al momento di un sinistro sussista già una proposta firmata. Se la società respinge la proposta, la copertura assicurativa si estingue 10 giorni dopo

che la comunicazione scritta è pervenuta al proponente.

- 2.2 Il contratto si rinnova di un anno se non viene disdetto tre mesi prima della sua scadenza. La disdetta deve pervenire al partner contrattuale entro il giorno precedente l'inizio del termine di disdetta. Deve essere inviata per iscritto o tramite canale elettronico. La disdetta elettronica è ritenuta valida se provvista di una firma elettronica qualificata, autenticata da un servizio di certificazione riconosciuto ai sensi della Legge federale sulla firma elettronica (FiEle). Le disdette trasmesse via fax non saranno ritenute valide.
- Un contratto stipulato per una durata inferiore a un anno si estingue il giorno convenuto.
- 2.3 Se si immatricola un veicolo sulla base di un attestato di assicurazione della società senza firmare una proposta assicurativa né consegnare una conferma scritta dell'assicurazione, la società accorda per tale veicolo una garanzia casco totale provvisoria per un massimo di 30 giorni a partire dalla data di immatricolazione. La copertura provvisoria si applica fino al settimo anno incluso di utilizzo dei veicoli il cui valore a nuovo (prezzo di listino del veicolo inclusi equipaggiamenti ed accessori) non superi CHF 130.000. La franchigia ammonta, per tutte le collisioni, a CHF 1.000; in caso di danno totale viene indennizzato il valore attuale. Le presenti disposizioni si applicano in maniera analoga in caso di immatricolazione di un veicolo supplementare con targhe trasferibili.
- Se l'immatricolazione riguarda un cambio di veicolo e per il veicolo sostituito era stata stipulata presso la società un'assicurazione casco totale, si applicano le prestazioni già in vigore fino alla firma della proposta per il nuovo veicolo ovvero fino alla ricezione della nuova polizza.
- 2.4 Dopo il verificarsi di un sinistro risarcibile, ciascuna delle due parti può disdire il contratto in parte o in toto. La società deve pronunciare la disdetta al più tardi in sede di versamento dell'indennità; il contraente deve dare disdetta al massimo entro quattro settimane dalla data di tale versamento. Se il contraente disdice il contratto, la responsabilità della società cesserà dopo 14 giorni dalla ricezione della disdetta. In caso di risoluzione del contratto da parte della società, la responsabilità di quest'ultima cesserà quattro settimane dopo che il contraente avrà ricevuto la disdetta.

A 3 Variazioni contrattuali

In caso di variazioni del premio, del sistema dei gradi di premio, delle franchigie, delle prestazioni, dei tributi previsti per legge o dei supplementi di rateazione, la società ha facoltà di richiedere l'adeguamento del contratto. Essa deve notificare al contraente le variazioni entro e non oltre 30 giorni prima della fine del periodo di assicurazione. Se non intende accettare tali variazioni, il contraente può disdire l'intero contratto o la parte modificata per la fine del periodo di assicurazione. La disdetta è valida se perviene alla società entro l'ultimo giorno del periodo di assicurazione. Eventuali variazioni dei tributi previsti dalla legge e modifiche dei premi dovute a una variazione del grado di premio sulla base della sinistrosità non autorizzano alcuna rescissione.

A 4 Sistemi dei gradi di premio per l'assicurazione responsabilità civile e casco totale

Sistema dei gradi di premio	Grado di premio	% del premio di base	Grado di premio	% del premio di base
T	1	30	10	70
	2	34	11	80
	3	38	12	90
	4	42	13	100
	5	46	14	120
	6	50	15	140
	7	55	16	160
	8	60	17	200
	9	65	18	240
Z	Nessuno	Sempre 100 %		

A 5 Variazioni dei gradi di premio nel sistema dei gradi di premio T

5.1 Ogni anno viene stabilito un grado di premio in base all'andamento dei sinistri durante il periodo di osservazione trascorso. Il periodo d'osservazione è di dodici mesi e termina tre mesi prima della scadenza del periodo d'assicurazione (ovvero della scadenza principale). Il premio per il periodo assicurativo successivo viene calcolato in base al grado di premio immediatamente inferiore, se durante il periodo di osservazione non si è verificato alcun sinistro e se l'assicurazione di responsabilità civile o casco totale è stata in vigore per almeno 6 mesi durante lo stesso periodo. Se nel corso del periodo di osservazione è sopravvenuto un evento di responsabilità civile e/o di collisione che ha per conseguenza un'indennità o una riserva, l'attuale grado di premio dell'assicurazione in questione viene aumentato di 4 gradi.

Ogni periodo di osservazione inizia alla scadenza di quello precedente. La durata del periodo di osservazione può variare in seguito a una modifica della scadenza principale (e quindi della scadenza del periodo assicurativo).

- 5.2 Un aumento viene corretto se per l'evento denunciato non deve essere versato alcun indennizzo oppure se l'importo del sinistro viene rimborsato entro 30 giorni dopo la comunicazione della liquidazione del sinistro.
- 5.3 Se il sinistro si verifica durante le lezioni di guida o nel corso dell'esame ufficiale di guida, il grado di premio non viene modificato se l'istruttore è in possesso della concessione ufficiale.
- 5.4 Il grado di premio dell'assicurazione di responsabilità civile non aumenta se non vi è alcuna colpa da parte dell'assicurato (pura responsabilità causale) o se il veicolo viene utilizzato illecitamente, a condizione che nessuna colpa sia imputabile al detentore per la sottrazione del veicolo.
- 5.5 Il grado di premio della casco totale non aumenta se la prestazione si limita alla sola differenza tra il valore attuale ed il valore venale maggiorato.
- 5.6 Il grado di premio viene corretto se sono stati forniti dati errati per la prima determinazione dello stesso.

A 6 Protezione del bonus nella responsabilità civile e casco totale

Se, al momento in cui si verifica un sinistro che comporterebbe un aumento del grado di premio, è assicurata la protezione del bonus, il grado di premio per il periodo assicurativo successivo rimane invariato. La protezione del bonus si applica a massimo un sinistro per periodo di osservazione.

Per eventuali altri sinistri occorsi nello stesso periodo di osservazione si applicano le disposizioni sulle variazioni dei gradi di premio di cui al punto A 5.

A 7 Obblighi in caso di sinistro

- 7.1 La società deve essere informata il più presto possibile di tutti i sinistri tramite una delle seguenti modalità di contatto:
- | | |
|-------------------------|---------------------------|
| Servizio sinistri CH/FL | 0800 22 33 44 |
| filiale | vedi polizza |
| e-mail | contact@allianz-suisse.ch |
| sito internet | www.allianz-suisse.ch |
- Per i casi di emergenza la centrale Assistance:
- | | |
|--|----------------------|
| per chiamate urgenti 24 ore su 24 CH/FL | 0800 22 33 44 |
| per chiamate urgenti 24 ore su 24 estero | +41 43 311 99 11 |
- 7.2 Il contraente è tenuto ad adottare delle misure per evitare o limitare il danno. Prima che il danno venga valutato, il contraente non può apportare modifiche agli oggetti danneggiati senza il consenso della società.
- 7.3 Tutte le indicazioni relative al sinistro e tutti i fatti che influenzano la determinazione delle circostanze in cui si è verificato il sinistro devono essere comunicati spontaneamente e tempestivamente, senza alcuna omissione e in maniera corretta. Ciò vale anche per dichiarazioni rilasciate a polizia, autorità, periti e medici. Qualora l'assicurato non rispetti tali obblighi, la società può rifiutare di erogare le proprie prestazioni.
- La società può esigere una denuncia scritta del sinistro. L'avente diritto deve dimostrare avvenimento e proporzioni del sinistro. La società è autorizzata a eseguire tutti gli accertamenti e a raccogliere le informazioni che possono servire alla valutazione del danno. Tutti i documenti necessari devono essere consegnati alla società.
- 7.4 Se un avente diritto o il suo rappresentante, in caso di sinistro, non denuncia o denuncia determinati fatti consapevolmente in maniera errata o con troppo ritardo, la società ha facoltà di rescindere in maniera immediata tutte le polizze per veicoli a motore riferite al contraente.
- 7.5 In caso di incidenti con danni corporali, il medico curante deve essere esonerato dal segreto professionale. Può essere richiesto un controllo da parte di un medico di fiducia oppure, in caso di decesso, un autopsia.
- 7.6 In caso di violazione colposa di disposizioni legali o contrattuali o di altri obblighi (con particolare riguardo all'obbligo di limitazione del danno previsto dalla legge) nel corso della durata contrattuale, la società può ridurre o negare l'indennizzo.

A 8 Deposito delle targhe

In caso di deposito delle targhe la polizza viene sospesa come descritto di seguito.

- 8.1 Qualora al momento del deposito sia in essere un'assicurazione casco, questa rimane valida per la circolazione su aree non aperte alla pubblica circolazione, il trasporto e il traino, a condizione che venga versato un premio. La copertura assicurativa è valida solo in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein. Tutte le altre coperture si estinguono ad eccezione dell'assicurazione di rimborso premi per la quale è richiesto il versamento di un premio.
- 8.2 In assenza di un'assicurazione casco, il contratto viene completamente sospeso alla data di deposito e le coperture si estinguono.
- 8.3 Sulle aree non adibite alla pubblica circolazione le assicurazioni responsabilità civile e infortuni rimangono tuttavia valide per sei mesi dopo il deposito della targa senza corresponsione di premi.
- 8.4 Se un veicolo immatricolato con targa trasferibile non viene temporaneamente utilizzato, a tale veicolo si applicano per analogia le disposizioni di cui ai punti da A 8.1 ad A 8.3.

A 9 Veicolo sostitutivo

Se l'autorità competente autorizza un veicolo sostitutivo in luogo di quello assicurato, le assicurazioni passano al veicolo sostitutivo. In caso di assicurazione casco per il veicolo assicurato, il veicolo sostituito rimane assicurato per gli eventi dell'assicurazione casco parziale (G 3.3 a G 3.12).

A 10 Targa trasferibile

Il veicolo senza targa è assicurato soltanto su aree non aperte alla pubblica circolazione. Se vengono utilizzati contemporaneamente più veicoli sulle aree di pubblica circolazione, l'obbligo di risarcimento decade.

A 11 Corresponsione di un indennizzo

L'indennità viene corrisposta soltanto quando non vi siano più dubbi sulla legittimità e sull'importo della pretesa e, in relazione al sinistro, se non sono in corso indagini della polizia o delle autorità penali nei confronti del contraente, detentore, conducente o dell'avente diritto.

A 12 Conseguenze di mora

In caso di mancato rispetto degli obblighi di pagamento, il contraente viene invitato a regolare la sua posizione e deve farsi carico delle spese di diffida e degli interessi di mora nonché di tutti i costi incorsi dalla società per il ritiro della targa.

A 13 Foro

In caso di controversie giuridiche, il contraente o l'avente diritto può intentare una causa alla sede della società oppure al suo domicilio o sede in Svizzera. Qualora il contraente sia domiciliato nel principato del Liechtenstein o l'oggetto dell'assicurazione si trovi nel Principato del Liechtenstein, il foro competente in caso di controversie giuridiche è Vaduz.

A 14 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni indirizzate alla società possono essere inoltrate alla filiale competente o alla sede centrale. Le comunicazioni destinate al contraente si intendono validamente trasmesse se inviate all'ultimo indirizzo noto. I cambiamenti di indirizzo devono essere comunicati alla società.

A 15 Disposizioni legali

Valgono inoltre le disposizioni della Legge federale sul contratto di assicurazione (LCA). Per i contraenti aventi domicilio abituale o sede amministrativa principale nel Principato del Liechtenstein si applicano le disposizioni ivi cogenti.

Condizioni generali (CG) per l'assicurazione veicoli

A

Edizione 01.2012

C Assicurazione responsabilità civile

Estensione della copertura

- C 1 Veicoli e soggetti assicurati
- C 2 Eventi assicurati
- C 3 Prestazioni

Esclusioni

- C 4 Esclusione di copertura
- C 5 Limitazioni

Sinistro

- C 6 Principi
- C 7 Franchigia
- C 8 Diritto di regresso

Estensione della copertura

C 1 Veicoli e soggetti assicurati

Ogni veicolo indicato come assicurato nella polizza, il detentore, il conducente e le persone che prestano soccorso. Sono assicurati anche i veicoli trainati o spinti.

C 2 Eventi assicurati

- 2.1 Sono assicurate le pretese di risarcimento avanzate nei confronti delle persone assicurate in virtù delle disposizioni legali in materia di responsabilità civile per lesioni corporali o morte di persone (danni corporali) e/o danneggiamento o distruzione di cose (danni materiali), nelle seguenti circostanze: in seguito all'esercizio del veicolo, in seguito ad incidenti della circolazione causati dal veicolo quando non è in esercizio, in relazione ai soccorsi prestati in seguito ad incidenti in cui è coinvolto il veicolo, salendo o scendendo dal veicolo, aprendo o chiudendo parti mobili del veicolo, agganciando o sganciando un rimorchio o un veicolo.
- 2.2 Se il verificarsi di un sinistro assicurato imprevisto è imminente, la società si assume anche le spese causate dall'adozione di misure adeguate, volte a scongiurare il pericolo (spese di prevenzione danni).

C 3 Prestazioni

- 3.1 La società liquida le richieste di risarcimento giustificate e respinge quelle ingiustificate.
- 3.2 Le prestazioni sono limitate, per ogni evento assicurato, alla somma assicurata indicata nella polizza, salvo la società non sia tenuta a versare una somma assicurata superiore in virtù della legislazione della Svizzera o del Principato del Liechtenstein o di una convenzione assicurativa internazionale.
- 3.3 Le prestazioni per seguenti eventi prevedono le somme di assicurazione massimali:
- a) per i danni da incendio o esplosione e per i costi di prevenzione dei danni: CHF 10 mio;
 - b) per i danni provocati dall'energia nucleare: somma assicurata minima legale.
- 3.4 Gli interessi, le spese legali e giudiziarie sono compresi nella somma assicurata.

Esclusioni

C 4 Esclusione di copertura

Non possono essere avanzate pretese

- 4.1 dal detentore; sono però assicurate le pretese per danni corporali da lui subiti in qualità di passeggero;
- 4.2 per danni materiali dal coniuge e/o dal partner registrato (ai sensi della legge federale sull'unione domestica registrata) del detentore, dai parenti del detentore in linea ascendente e discendente e da fratelli e sorelle conviventi;
- 4.3 da parte di persone che abbiano sottratto il veicolo o erano a conoscenza del fatto che esso fosse stato sottratto;
- 4.4 per danni al veicolo assicurato e al rimorchio come pure per danni a cose fissate a questi veicoli o a cose con essi trasportate. Di ciò sono esclusi gli oggetti che il danneggiato porta con sé, quali bagagli e simili;
- 4.5 per incidenti verificatisi durante la partecipazione a competizioni di velocità, rally e gare analoghe, nonché tutti i tipi di corsa su tragitti di gara, circuiti e tratti stradali aperti alla circolazione e utilizzati a scopo di competizione, in caso di partecipazione a gare fuoristrada e relative prove ovvero durante corsi di guida sportiva; Sussiste tuttavia una garanzia se l'organizzatore non ha stipulato l'assicurazione prescritta per legge. All'estero sussiste la copertura assicurativa se il diritto del danneggiato rientra nella legge svizzera o del Liechtenstein.

C 5 Limitazioni

Non è assicurata la responsabilità civile (cioè i danneggiati possono avanzare pretese di cui verrà poi richiesto il rimborso)

- 5.1 per spostamenti non autorizzati dalle autorità, qualora sussista l'obbligo di autorizzazione per motivi di sicurezza stradale;
- 5.2 dei conducenti che non possiedono la patente di guida prevista dalla legge o che guidano in assenza dell'accompagnatore prescritto dalla legge, nonché delle persone che erano a conoscenza di tali omissioni;
- 5.3 di persone che hanno sottratto il veicolo e dei conducenti per i quali la sottrazione era evidente (uso illecito del veicolo);
- 5.4 derivante dal trasporto di materie pericolose ai sensi della legislazione svizzera o del Principato del Liechtenstein sulla circolazione stradale, salvo diversamente convenuto nella polizza.
- 5.5 derivante dall'utilizzo di un'autovettura come taxi o veicolo a noleggio, salvo diversamente convenuto nella polizza.

Sinistro

C 6 Principi

Le trattative con i danneggiati vengono condotte dalla società a proprio nome o come rappresentante dell'assicurato. In caso di processo civile l'assicurato deve cederne la conduzione alla società. Gli assicurati non possono riconoscere alcuna pretesa di risarcimento nei confronti del danneggiato né cedere i diritti derivanti dal presente contratto. La regolazione decisa dalla società si intende vincolante per l'assicurato.

C 7 Franchigie

- 7.1 Per ogni indennizzo la franchigia indicata nella polizza si intende a carico del contraente.
- 7.2 Per la franchigia è determinante la data dell'evento assicurato.
- 7.3 La franchigia pattuita non viene applicata
- a) quando la società deve versare un indennizzo benché non vi sia colpa alcuna da parte dell'assicurato (pura responsabilità causale);
 - b) quando il veicolo viene utilizzato illecitamente, a condizione che nessuna colpa sia imputabile al detentore per la sottrazione del veicolo;
 - c) durante le lezioni di guida impartite da un istruttore autorizzato e durante l'esame ufficiale di guida.

- 7.4 Se la società ha versato indennità direttamente al danneggiato, il contraente deve rimborsare l'importo fino a concorrenza della franchigia convenuta. Se la franchigia non perviene entro 4 settimane dalla richiesta di pagamento, la società invita il contraente ad effettuare il versamento entro 14 giorni. Se la diffida rimane senza effetto, la polizza si estingue; la franchigia rimane dovuta.

C 8 Diritto di regresso

La società può esigere dal contraente o dall'assicurato il rimborso integrale o parziale delle prestazioni versate, qualora esistano i presupposti legali o contrattuali, nonché quando, in virtù di una convenzione internazionale (ad es. accordo sulla Carta Internazionale d'Assicurazione) o di leggi estere sull'assicurazione obbligatoria, occorra versare prestazioni dopo la cessazione dell'assicurazione.

Se la polizza è in vigore e il rimborso non viene effettuato entro 4 settimane dalla richiesta di pagamento, la società invia al contraente un sollecito con l'invito ad effettuare il versamento entro 14 giorni. Se tale sollecito non produce alcun effetto, la polizza si estingue.

Condizioni generali (CG) per l'assicurazione veicoli

A

Edizione 01.2014

E Conseguenze in caso di colpa grave

Estensione della copertura

- E 1 Veicoli assicurati
- E 2 Assicurati
- E 3 Prestazioni

Esclusioni

- E 4 Esclusione di copertura

Estensione della copertura

E 1 Veicoli assicurati

Ogni veicolo indicato come assicurato nella polizza.

E 2 Assicurati

Detentore, conducente e altri passeggeri del veicolo indicato, nonché le persone che prestano soccorso.

E 3 Prestazioni

Nelle assicurazioni responsabilità civile, casco e infortuni, qualora l'evento assicurato sia imputabile a colpa grave, la società rinuncia al diritto di regresso e riduzione delle prestazioni che le viene attribuito dalla legge.

Esclusioni

E 4 Esclusione di copertura

Non è accordata alcuna copertura assicurativa

- 4.1 qualora il conducente abbia causato l'evento assicurato sotto gli effetti dell'alcol ovvero perché non in grado di guidare in seguito all'abuso di stupefacenti o farmaci;

- 4.2 qualora il furto sia imputabile a una colpa grave o a un'omissione (in particolare se il veicolo non era chiuso regolarmente a chiave, la chiave di accensione era stata lasciata inserita, in caso di mancata attivazione del sistema antifurto o dell'immobilizzatore presente nel veicolo, ecc.);

- 4.3 qualora l'evento assicurato sia imputabile a eccesso di velocità.

Condizioni generali (CG) per l'assicurazione veicoli

A

Edizione 01.2012

G Assicurazione casco

Estensione della copertura

- G 1 Veicoli assicurati
- G 2 Equipaggiamento ed accessori
- G 3 Eventi assicurati
- G 4 Coperture supplementari
- G 5 Prestazioni

Esclusioni

- G 6 Esclusione di copertura

Sinistro

- G 7 Danno parziale
- G 8 Danno totale
- G 9 Direttive di indennizzo
- G 10 Obblighi in caso di sinistro
- G 11 Franchigie

Disposizioni finali

- G 12 Definizioni

Estensione della copertura

G 1 Veicoli assicurati

Ogni veicolo indicato nella polizza come assicurato.

G 2 Equipaggiamento ed accessori

2.1 Definizione

Per equipaggiamento ed accessori si intendono oggetti fissati al veicolo o destinati ad essere impiegati insieme allo stesso. Non rientrano in questa definizione ad es. radiotrasmettitori, telefoni, supporti per la riproduzione di immagini, dati e suoni e navigatori mobili.

2.2 Autovetture

Equipaggiamento ed accessori soggetti a sovrapprezzo sono assicurati, senza convenzione speciale, fino a un importo complessivo pari al 10 % del prezzo di catalogo. Sono considerati tali anche le modifiche al veicolo (ad es. tuning), le parti fisse montate sul veicolo (ad es. impianti audio), cerchi e pneumatici supplementari, portacarichi e simili, indipendentemente dal fatto che siano stati forniti con il veicolo oppure montati o acquistati in seguito. Tricicli a motore, quadricicli a motore e quadricicli leggeri a motore sono equiparati alle autovetture.

2.3 Veicoli utilitari

Equipaggiamento ed accessori sono assicurati soltanto se la relativa somma assicurata è esposta in polizza oppure se inclusi nel valore a nuovo.

G 3 Eventi assicurati

3.1 Assicurazione casco totale o casco parziale

L'elenco degli eventi assicurati è riportato nella polizza. La casco totale comprende gli articoli da G 3.2 a G 3.12, la casco parziale da G 3.3 a G 3.12.

3.2 Collisioni

Danni dovuti ad azioni meccaniche esterne, improvvise, violente e accidentali, provocate ad esempio da urti, scontri, caduta o ribaltamento (anche affondamento, ma solo per autoveicoli e rimorchi di massa complessiva non superiore a 3,5 t). Le deformazioni in fase di ribaltamento o carico e scarico sono equiparate a una collisione.

I danni da collisione a un veicolo utilizzato come taxi o veicolo a noleggio sono assicurati solo se indicato in polizza.

3.3 Incendio

Danni indesiderati a seguito di incendio, fulmine, esplosione e cortocircuito. Sono incluse nella copertura le operazioni di spegnimento. Non sono assicurati i danni alla batteria e alle parti elettriche ed elettroniche del veicolo se la causa del danno è da attribuire a un difetto alla parte stessa.

3.4 Eventi naturali

Danni causati direttamente da caduta massi o pietrisco (caduta sul veicolo), frane, alluvioni, inondazioni, grandine, tempeste (75 km/h e oltre), pressione della neve, valanghe; non sono assicurati altri eventi naturali.

3.5 Caduta di neve

Danni causati dalla caduta di neve o ghiaccio sul veicolo.

3.6 Furto

Perdita, distruzione o danneggiamento causati da atti di furto, sottrazione o rapina commessi o tentati; sono escluse l'appropriazione indebita e la frode.

3.7 Animali

Danni dovuti a collisione con animali di terzi su aree adibite alla pubblica circolazione; non sono assicurati i danni che subentrano in seguito a manovre per evitare l'ostacolo. Danni, e danni consequenziali, a automobili, tricicli a motore, quadricicli a motore e quadricicli leggeri a motore causati dai morsi delle martore sono assicurati.

3.8 Morsi di martora

Sono assicurati eventuali danni diretti o indiretti, provocati da morsi di martora, ad autovetture, furgoni, autoarticolati fino a 3,5 t di peso complessivo, pulmini, autocaravan fino a 3,5 t di peso complessivo, tricicli, quadricicli a motore e quadricicli leggeri a motore.

3.9 Vetri

Rottura del parabrezza, dei vetri laterali, del lunotto e del tetto di vetro o di materiali utilizzati in sostituzione del vetro (ad es. plexiglas); non viene versato alcun indennizzo in caso di danno totale o qualora la riparazione non venga effettuata.

3.10 Atti vandalici

Rottura volontaria o dolosa di antenne, specchi retrovisori, tergicristalli o elementi decorativi, foratura dei pneumatici, immissione di sostanze dannose nel serbatoio del carburante o dell'olio, lacerazione della capote di una cabriolet, imbrattamento con vernici, spray o altre sostanze; sono esclusi altri tipi di atti vandalici.

3.11 Azioni di soccorso

Danni e imbrattamenti agli interni della vettura provocati da infortuni ai quali si è prestato soccorso.

3.12 Caduta di oggetti

Danni causati da caduta di aeromobili e veicoli spaziali o parte di essi nonché danni in seguito ad atterraggio di emergenza.

G 4 Coperture supplementari

Se indicati nella polizza, sono assicurati

4.1 Oggetti trasportati

Gli effetti personali trasportati dagli occupanti e rubati insieme al veicolo o dal veicolo chiuso a chiave oppure danneggiati in seguito a un sinistro assicurato in cui il veicolo sia stato coinvolto. L'assicurazione non copre: denaro, carte di credito, libretti di risparmio, cartevalori, incl. assegni turistici, biglietti e abbonamenti, documenti, animali, oggetti di valore, gioielli e metalli preziosi, utensili professionali nonché la perdita o il danneggiamento di dati.

4.2 Danni al veicolo parcheggiato

Danni provocati al veicolo parcheggiato da soggetti e veicoli sconosciuti. Salvo accordi particolari, non sono assicurati i graffi alla vernice e ai vetri né il danneggiamento degli adesivi ornamentali.

- 4.3 **Spese speciali**
Spese dovute all'immobilizzo del veicolo in seguito a un evento casco assicurato.

G 5 Prestazioni

La Società assume le spese

- 5.1 per ogni evento assicurato la riparazione o il danno totale, le spese dei vigili del fuoco in caso di incendio del veicolo, nonché le tasse delle autorità per rapporti, certificati e attestazioni;
- 5.2 in caso di evento assicurato, se la polizza non include l'Assistance Soccorso stradale di Allianz Suisse o se l'Assistance non eroga alcuna prestazione: il recupero e il rimorchio fino all'officina più vicina e idonea, in caso di necessità comprovata le spese di un veicolo a noleggio della stessa categoria di prezzo fino a CHF 500, il rientro del veicolo rubato al luogo di stazionamento abituale e i diritti doganali;

- 5.3 se sono assicurati gli oggetti trasportati: riparazione fino alla somma assicurata pattuita, rimborso delle spese di riacquisto in caso di danno totale;

- 5.4 in caso di danni al veicolo parcheggiato: per anno civile al massimo 2 sinistri e per ogni sinistro fino alla somma assicurata convenuta. Questo vale indipendentemente dal numero di veicoli assicurati e dal numero di mesi per cui il contratto è in vigore nell'anno civile.

Qualora venga pattuita una particolare limitazione delle prestazioni per singolo sinistro, questa è indicata in polizza.

- 5.5 se sono assicurate spese speciali: le spese di viaggio e di trasporto, le spese per il noleggio di un veicolo di riserva della stessa categoria di prezzo, le spese per il pernottamento, nonché altre spese in seguito all'immobilizzo del veicolo, a complemento delle prestazioni di base dell'assicurazione casco o dell'Assistance Soccorso stradale, fino a concorrenza della somma assicurata pattuita.

Esclusioni

G 6 Esclusione di copertura

Non è accordata alcuna copertura assicurativa

- 6.1 per i danni d'esercizio e i danni dovuti al congelamento dell'acqua di raffreddamento;
- 6.2 in caso di partecipazione a competizioni di velocità, rally e gare analoghe, nonché tutti i tipi di corse su percorsi di gara, giri di pista e superfici stradali utilizzate a tale scopo, in caso di partecipazione a prove e gare fuoristrada oppure durante corsi di guida sportiva;
- 6.3 per i danni durante disordini; sussiste però copertura assicurativa se il contraente o il conducente dimostra di aver preso tutte le misure necessarie per evitare il danno;
- 6.4 durante la requisizione del veicolo da parte di autorità civili e militari;

- 6.5 per i danni in seguito ad azioni di guerra o di guerra civile;
- 6.6 per i danni dovuti a terremoti, compresi i danni consecutivi;
- 6.7 per i danni dovuti a energia nucleare, compresi i danni consecutivi;
- 6.8 per i danni dovuti all'utilizzo del veicolo da parte di conducenti sprovvisti di patente di guida valida oppure senza l'accompagnatore prescritto dalla legge;
- 6.9 per i danni dovuti a collisione, compresi i danni consecutivi, che si verificano quando il veicolo è guidato da un conducente in stato di ebbrezza (tasso alcolemico medio pari o superiore all'1,5‰) o sotto l'influsso di sostanze stupefacenti;
- 6.10 per il deprezzamento, la perdita di prestazioni o di possibilità di utilizzo, nonché il minor ricavo della vendita, anche per i veicoli ritrovati;
- 6.11 per danni, per i quali possono essere avanzate pretese risarcitorie nei confronti del costruttore.

Sinistro

G 7 Danno parziale

- 7.1 Se non sussiste un danno totale, la Società assume la riparazione.
- 7.2 Qualora le spese di riparazione sommate al valore residuo del veicolo siano pari o superiori al valore venale di quest'ultimo, la società può indennizzare, con il consenso del contraente, il valore venale.

G 8 Danno totale

8.1 Danno totale con valore venale maggiorato

Se le spese di riparazione nel 1° e 2° anno di utilizzo superano il 65 % del valore a nuovo oppure, nei successivi anni di utilizzo, superano il valore attuale, si ha un danno totale. In base alla convenzione prescelta nella polizza, l'indennizzo avviene in base alla scala A o B:

Scala	Anno di Utilizzo	Indennizzo in % del valore a nuovo	Disposizioni supplementari
A	1.	100 - 90	Dal 1° al 7° anno di utilizzo: se il valore in tabella è inferiore al valore attuale, viene corrisposto il valore attuale. Quale massimale si intende il valore attuale moltiplicato per 1,5.
	2.	90 - 82	
	3.	82 - 74	
	4.	74 - 66	
	5.	66 - 58	
	6.	58 - 51	
	7.	51 - 45	
B	8. e oltre	Valore attuale maggiorato del 20 % di esso	
	tutti	Valore attuale maggiorato del 20 % di esso	

- 8.2 Danno totale con valore attuale assicurato**
Se i costi di riparazione superano il valore attuale del veicolo, si ha un danno totale. La Società risarcisce il valore attuale, in ogni caso non oltre il 95 % del valore a nuovo.
- 8.3 Danno totale in caso di furto (valore venale e valore venale maggiorato)**
In caso di furto si ha un danno totale se il veicolo non è stato ritrovato nei trenta giorni successivi all'arrivo della denuncia scritta di sinistro oppure, se ritrovato all'estero, se esso non viene rimpiantato entro trenta giorni in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein. A secondo dell'articolo di quanto convenuto nella polizza, l'indennizzo avviene ai sensi dell'articolo G 8.1 o G 8.2.

G 9 Direttive di indennizzo

- 9.1 Prezzo di acquisto e indennizzo**
Se l'indennizzo calcolato è superiore al prezzo al quale è stato acquistato il veicolo dall'assicurato, viene rimborsato il prezzo di acquisto, in ogni caso una somma non inferiore al valore attuale, salvo eventuale franchigia.
- 9.2 Equipaggiamenti ed accessori**
Qualora in caso di sinistro risultino danneggiati soltanto l'equipaggiamento o gli accessori e, nel caso dei veicoli utilitari, soltanto telaio/cabina, componenti annessi o equipaggiamento, gli articoli G 7 e G 8 si applicano analogamente alla parte danneggiata e non all'intero veicolo.
- 9.3 Riparazioni**
La Società assume i costi di una riparazione a regola d'arte. Ai fini dell'obbligo di limitazione del danno viene adottato il metodo di riparazione più economico. Qualora la riparazione determini un miglioramento dello stato del veicolo, il contraente è tenuto ad assumere una quota di riparazione stabilita dal perito automobilistico.
In caso di divergenze sul preventivo fornito dall'officina di riparazione, la società può raccomandare un'altra officina e, qualora il contraente si rifiuti di rivolgersi ad essa, pagare con effetto liberatorio i costi stimati dal proprio perito.
- 9.4 Danni preesistenti**
Se prima dell'evento soggetto a indennizzo sussistevano già danni, l'indennizzo della Società si riduce di un importo pari alle spese di riparazione per tali danni. Qualora i costi della riparazione aumentino a causa di scarsa manutenzione, usura o danni preesistenti, il contraente è tenuto ad assumere la parte della riparazione stabilita dal perito automobilistico.
- 9.5 Riduzione della prestazione**
Se è stato dichiarato un valore a nuovo troppo basso o, nel caso delle targhe professionali, una somma assicurata troppo bassa, il danno viene indennizzato solo per il rapporto esistente tra il valore a nuovo dichiarato (somma assicurata dichiarata) e il valore a

Disposizioni finali

G 12 Definizioni

- 12.1 Calcolo dei premi**
I dati indicati nella polizza come valore complessivo e somma assicurata per gli accessori si basano sui prezzi di catalogo forniti dal costruttore o dall'importatore generale, imposta del valore aggiunto inclusa, e possono divergere anche in maniera notevole dal prezzo di acquisto effettivamente versato. Poiché il calcolo dei premi si fonda sull'effettiva spesa per sinistri, questa differenza di prezzo non incide sul calcolo dei premi stesso.
- 12.2 Anno di utilizzo**
Periodo di dodici mesi calcolato a partire dalla data della prima messa in circolazione; per i periodi inferiori a un anno si procede al calcolo pro rata temporis.
- 12.3 Prezzo di catalogo**
Prezzo di listino ufficiale, IVA inclusa, del veicolo in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein al momento della fabbricazione, escluso l'equipaggiamento e gli accessori. Il prezzo di catalogo viene definito nella polizza come valore totale. In assenza di tale dato, si applica il prezzo versato per il veicolo al momento dell'immatricolazione.

nuovo effettivo del veicolo danneggiato o rubato. Questo vale anche nel caso di danni parziali.

- 9.6 Diritti di proprietà**
In caso di danno totale o indennizzo di un danno parziale ai sensi dell'articolo G 7.2, salvo diversamente pattuito, dal momento dell'indennizzo i diritti di proprietà del veicolo o dell'oggetto indennizzato passano alla società.
- 9.7 Imposta sul valore aggiunto**
Le liquidazioni per sinistri ai soggetti che detraggono l'imposta anticipata sul fatturato vengono effettuate senza imposta sul valore aggiunto. Le liquidazioni dei sinistri sulla base del previsto calcolo dei costi di riparazione non includono l'imposta sul valore aggiunto.

G 10 Obblighi in caso di sinistro

- 10.1 Riparazione**
Le riparazioni di costo presumibilmente superiore a CHF 500 devono essere approvate dalla società.
In caso di danni al veicolo parcheggiato di cui all'articolo G 4.2 si deve informare immediatamente la società a prescindere dall'ammontare dei danni per consentirle in ogni caso di ispezionare il veicolo danneggiato prima della riparazione.
- 10.2 Furto**
In ogni caso di furto è necessario sporgere immediatamente denuncia alla polizia locale.
- 10.3 Danni causati da animali**
In caso di collisione con un animale (sono esclusi i danni provocati dal morso delle martore) è necessario richiedere un verbale agli organi competenti (ad es. polizia, guardiacaccia) o una conferma dell'incidente da parte del detentore dell'animale.

G 11 Franchigie

- 11.1** Viene applicata la franchigia indicata nella polizza.
- 11.2** La franchigia dipende dalla data in cui si è verificato l'evento assicurato.
- 11.3** In caso di sostituzione di un vetro la franchigia decade se il danno al vetro si è presentato a causa di un altro evento assicurato.
- 11.4** Se il veicolo trainante e il rimorchio o il semirimorchio sono assicurati con franchigia presso la Società e se questi vengono danneggiati nello stesso sinistro, viene rimborsata una sola franchigia; ove gli importi siano diversi, viene addebitato quello più alto.
- 11.5** La franchigia non si applica per le collisioni se il sinistro si verifica durante le lezioni di guida impartite da un istruttore autorizzato o nel corso dell'esame ufficiale di guida.
- 11.6** Non viene rimborsata alcuna franchigia se la prestazione si limita alla differenza tra il valore attuale ed il valore venale maggiorato.

- 12.4 Valore a nuovo**
Totale del valore totale del veicolo (senza equipaggiamento e accessori) e della somma assicurata per equipaggiamento e accessori. Se per le autovetture non è indicata alcuna somma assicurata per equipaggiamento e accessori, si intende assicurato al valore a nuovo un massimo del 10 % del valore totale indicato nella polizza. Nel caso dei veicoli "oldtimer" e da collezione il valore a nuovo è il valore indicato nella polizza. Se è dimostrato che equipaggiamento e accessori sono già considerati nel valore totale, quest'ultimo si intende come valore a nuovo.
- 12.5 Valore totale**
Il prezzo di catalogo viene definito nella polizza come valore totale.
- 12.6 Valore attuale**
Valore del veicolo, inclusi equipaggiamento e accessori, al momento del verificarsi dell'evento assicurato, tenendo conto del valore a nuovo, del chilometraggio, della durata dell'utilizzo, della situazione del mercato e dello stato del veicolo. Si applicano le direttive di valutazione dell'Associazione Svizzera Esperti Automobilistici Indipendenti (ASEAI).
- 12.7 Veicoli utilitari**
Sono considerati veicoli utilitari ai sensi delle presenti disposizioni tutti i veicoli ad eccezione di autovetture, tricicli, quadricicli a motore e quadricicli leggeri a motore.

Condizioni generali (CG) per l'assicurazione veicoli

A

Edizione 01.2012

H Assicurazione contro gli infortuni

Estensione della copertura

- H 1 Veicoli e soggetti assicurati
- H 2 Infortuni assicurati
- H 3 Definizione di infortunio
- H 4 Indennità giornaliera
- H 5 Spese di cura
- H 6 Invalidità
- H 7 Decesso

- H 8 Capitale di formazione
- H 9 Animali domestici trasportati

Esclusioni

- H 10 Esclusione di copertura
- H 11 Riduzione delle prestazioni per numero eccessivo di passeggeri

Disposizioni finali

- H 12 Rapporto con l'assicurazione di responsabilità civile

Estensione della copertura

H 1 Veicoli e soggetti assicurati

Ogni veicolo indicato come assicurato nella polizza, il gruppo di persone specificato nella polizza e i soggetti che, volontariamente e a titolo gratuito, prestano i primi soccorsi ai passeggeri del veicolo sul luogo dell'infortunio.

H 2 Infortuni assicurati

Sono assicurati gli infortuni che si verificano durante l'utilizzo del veicolo, nonché quelli che avvengono salendo o scendendo dal veicolo, durante manipolazioni al veicolo in corso di viaggio, nonché quelli che si verificano nel prestare soccorso in corso di viaggio nella circolazione stradale.

H 3 Definizione di infortunio

Ogni danno alla salute che l'assicurato subisce involontariamente per effetto di un evento esterno improvviso e violento.

H 4 Indennità giornaliera

- 4.1 In caso di incapacità al lavoro la società versa per ciascun infortunio l'indennità giornaliera convenuta per tutta la durata del trattamento medico e dei soggiorni di cura ai sensi del punto H 5.2. Il pagamento avviene per un massimo di cinque anni. L'indennità giornaliera viene corrisposta in proporzione al grado di incapacità al lavoro e anche per le domeniche e i giorni festivi.
- 4.2 I pagamenti iniziano con l'accertamento dell'incapacità al lavoro da parte del medico, in ogni caso non prima dei tre giorni precedenti il primo trattamento di cura. Per il giorno stesso dell'infortunio e il periodo di attesa non viene corrisposto alcun indennizzo. Il termine di attesa inizia il primo giorno di incapacità al lavoro accertata dal medico, in ogni caso non prima dei tre giorni precedenti il primo trattamento di cura.
- 4.3 I pagamenti cessano con la determinazione del grado di invalidità, al più tardi con il versamento del capitale d'invalidità.
- 4.4 Alle persone di età inferiore ai 16 anni non viene versata alcuna indennità giornaliera.

H 5 Spese di cura

- 5.1 Principi
L'assunzione delle spese dura al massimo cinque anni, calcolati dal giorno dell'infortunio. L'indennizzo decade nella misura in cui i costi sono a carico dell'assicurazione contro gli infortuni (LAINF), dell'assicurazione malattia (LAMal), dell'assicurazione federale per l'invalidità (AI), dell'assicurazione militare federale (AM) o di un'assicurazione complementare (ai sensi LCA).
- 5.2 Trattamento di cura
Le spese necessarie per le cure fornite o disposte da un medico o da un dentista diplomato, nonché le spese ospedaliere (reparto privato) e le spese di trattamento, vitto e alloggio nei casi di cure effettuate con il consenso della società. Inoltre, le spese per i trattamenti eseguiti da chiropratici autorizzati dallo stato.

5.3 Cure a domicilio, mezzi ausiliari

- a) Le spese delle cure a domicilio ordinate dal medico e fornite da personale infermieristico diplomato. Sono equiparati a tale personale gli infermieri e le infermiere messi a disposizione da associazioni e organizzazioni per le cure a domicilio, escluso il personale ausiliario domestico non abilitato a prestare cure.
- b) Le spese per mezzi ausiliari atti a compensare i danni fisici o la perdita di funzioni fisiche in seguito a infortunio (ad es. protesi), nonché le spese per altri mezzi e oggetti necessari. Non vengono rimborsate le spese per i mezzi di locomozione meccanici né le spese per la costruzione, la trasformazione, l'affitto e la manutenzione di immobili.
- c) Costi supplementari (pernottamento, pasti), che insorgono per un genitore, un membro della famiglia o un parente che accompagna un bambino infortunato durante un ricovero ospedaliero (rooming-in). La società indennizza le spese fatturate dall'ospedale, in ogni caso non oltre CHF 100 al giorno.
- d) Operazioni di chirurgia estetica in connessione a una ferita d'incidente fino a un importo massimo di CHF 10.000.

5.4 Danni materiali

- a) Le spese per danni a oggetti che sostituiscono una parte o una funzione del corpo. Il diritto al risarcimento per occhiali, lenti a contatto, apparecchi acustici e protesi dentarie sussiste soltanto se il pregiudizio alla salute è tale da richiedere cure mediche.
- b) Le spese di riparazione o sostituzione (prezzo a nuovo) di indumenti danneggiati o distrutti nel corso di un incidente. Non rientrano in questa categoria tute di protezione.

5.5 Spese di viaggio, trasporto, salvataggio

- Spese per
- a) misure di salvataggio e recupero;
 - b) trasporti necessari;
 - c) operazioni di ricerca fino a CHF 10.000;
 - d) il trasporto dell'assicurato deceduto al suo ultimo domicilio (comprese le spese di formalità alla frontiera) fino a CHF 15.000.

H 6 Invalidità

- 6.1 Se l'infortunio ha per conseguenza un'invalidità permanente, il capitale d'invalidità viene determinato in base al grado d'invalidità e alla somma assicurata convenuta.
- 6.2 Per la determinazione del grado d'invalidità valgono le disposizioni relative al calcolo delle menomazioni dell'integrità della Legge federale e dell'Ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF/OAINF).
- 6.3 L'aggravamento delle conseguenze di un infortunio per effetto di infermità preesistenti non dà diritto a un'indennità d'invalidità superiore a quella che sarebbe dovuta se l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente sana. Se la parte del corpo riguardata dall'infortunio era totalmente o parzialmente persa o inabile già prima dell'infortunio, per la determinazione dell'invalidità viene ridotto il grado d'invalidità preesistente.

- 6.4 I disturbi psichici o nervosi vengono indennizzati soltanto se sono da attribuire a un evento assicurato.
- 6.5 La determinazione del grado d'invalidità avviene non oltre cinque anni dopo l'infortunio. La prestazione d'invalidità non è dovuta finché viene versata l'indennità giornaliera.
- 6.6 In caso di grave deturpazione del corpo (ad es. cicatrici) provocata dall'infortunio e per la quale non sia dovuto alcun indennizzo d'invalidità, la società versa il 5 % della somma assicurata in caso di deturpazione del viso e la metà di tale somma in caso di deturpazione di altra parte del corpo.

H 7 Decesso

- 7.1 Se l'infortunio causa la morte dell'assicurato, la società versa la somma convenuta, previa deduzione dell'indennizzo di invalidità eventualmente già versato per lo stesso infortunio.
- 7.2 Per i giovani che non hanno ancora compiuto 16 anni, l'indennità per il caso di decesso ammonta a CHF 10.000.
- 7.3 La somma in caso di decesso viene versata agli aventi diritto in base alle disposizioni legali in materia di successione.

Esclusioni

H 10 Esclusione di copertura

Non sussiste alcuna copertura assicurativa per gli infortuni

- 10.1 conseguenti a terremoti in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein;
- 10.2 in concomitanza con la requisizione da parte di autorità civili e militari;
- 10.3 conseguenti ad attività di guerra o di guerra civile;
- 10.4 in concomitanza di disordini; la copertura assicurativa sussiste tuttavia se l'assicurato dimostra di aver adottato tutte le misure necessarie per prevenire l'infortunio;
- 10.5 occorsi all'assicurato nel commettere o tentare di commettere intenzionalmente un crimine, un delitto o un atto di violenza;
- 10.6 verificatisi durante la partecipazione a competizioni di velocità, rally e gare analoghe, nonché tutti i tipi di corsa su tragitti di gara, circuiti e tratti stradali aperti alla circolazione utilizzati tale scopo, in caso di partecipazione a gare fuoristrada e relative prove, nonché durante corsi di guida sportiva;

Disposizioni finali

H 12 Rapporto con l'assicurazione di responsabilità civile

Le prestazioni (escluse le spese di cura) non vengono computate sulle pretese di responsabilità civile e di regresso, salvo il detentore o il conducente non debba assumere tali pretese totalmente o parzialmente a proprio carico.

- 7.4 In caso di decesso di un assicurato che provvedeva al sostentamento di uno o più minorenni, la società versa il doppio della somma assicurata. Se, oltre a queste persone, è presente ancora il coniuge, la somma viene divisa a metà fra il coniuge stesso e i minori.

H 8 Capitale di formazione

Se sono assicurati decesso o invalidità: in caso di decesso o invalidità totale di un soggetto con minori a carico, la società versa un capitale di formazione di CHF 30.000 a persona. La norma si applica anche per i maggiorenni, fino a 25 anni compiuti, che si trovano ancora nella fase di formazione professionale e che non svolgono un'attività lavorativa.

H 9 Animali domestici trasportati

Se un animale domestico trasportato subisce una lesione nel veicolo, la società assume le spese di cura fino a 2.500 franchi per animale, in ogni caso fino a 5.000 franchi per evento. Tale garanzia si applica esclusivamente alle autovetture. Sono esclusi i trasporti con rimorchio.

- 10.7 causati dall'energia nucleare;
- 10.8 provocati da misure terapeutiche ed esami di controllo (ad es. interventi chirurgici, iniezioni, radiazioni);
- 10.9 di soggetti che si siano appropriati del veicolo;
- 10.10 originatisi durante tragitti percorsi con un conducente sprovvisto della patente di guida prevista dalla legge o che viaggia in assenza dell'accompagnatore richiesto dalla legge.

H 11 Riduzione delle prestazioni per numero eccessivo di passeggeri

Le prestazioni vengono divise per il numero di persone che utilizzavano il veicolo al momento dell'incidente e moltiplicate per il numero di posti indicati nella carta di circolazione.